



**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISCIPLINA DELLE NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA
E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA”**

Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, reca la disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l), della legge n. 26 del 2025. Gli elementi caratterizzanti della riforma sono il superamento del test d'ingresso e l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto “semestre filtro”. L'ammissione al secondo semestre sarà subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti nel primo semestre e nel caso di mancata ammissione gli studenti potranno proseguire, anche in sovrannumero in un diverso corso di studi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da indicare come propria seconda scelta già in occasione dell'iscrizione iniziale.

Per quanto di competenza, si esprimono le seguenti osservazioni e considerazioni.

La riforma della modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nel proporsi di superare le criticità del test d'ingresso, sostituendolo con un accesso basato su di un percorso formativo selettivo sulle conoscenze e sulle attitudini, deve preservare al contempo, non solo la sostenibilità dello stesso nuovo sistema per gli Atenei e la qualità dell'offerta formativa erogata agli studenti, ma anche la sostenibilità dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie in quanto è prevedibile che un contingente sostanzioso di studenti che non saranno ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico avranno optato, come seconda scelta, per l'accesso in sovrannumero ad un corso di laurea afferente ad uno dei 23 profili di cui alla L. 251/2000 e DPR 131/2021.

Al riguardo preme ricordare come i corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, secondo il sistema vigente di cui alla Legge 2 agosto 1999, n. 264, rientrino tra i corsi ad accesso programmato a livello nazionale, la cui disponibilità di posti per le immatricolazioni viene stabilita annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, previo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla determinazione del fabbisogno formativo, a norma dell'art. 6ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. Il contenuto di tale Accordo costituisce il risultato di una puntuale definizione annuale del numero di posti da destinare, per ogni profilo professionale, ai corsi di laurea di ogni Ateneo e rappresenta un adempimento rilevante ed impegnativo che la normativa pone in

capo anche alle Regioni e alle Province autonome. In sintesi, tale fabbisogno formativo, viene elaborato sulla base di un'apposita metodologia definita congiuntamente, nell'ambito di uno specifico progetto europeo, con il Ministero della Salute, metodologia che, peraltro, ha formato oggetto di un apposito Accordo adottato in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 giugno 2016, e che guida l'operato di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

La determinazione del fabbisogno formativo di laureati triennali delle professioni sanitarie da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma, inoltre si innesta e si espande nell'ambito dello specifico rapporto instaurato da queste, con gli Atenei di riferimento territoriale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del precitato decreto legislativo n. 502/1992, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e per tale fine le Regioni/Province autonome e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi.

Ogni Regione, pertanto, sulla base di tali protocolli mette a disposizione degli Atenei la propria rete di Aziende Sanitarie, personale, risorse strumentali ecc., necessari a garantire la sostenibilità dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, secondo le specifiche esigenze locali.

Premesso tutto ciò, si rileva come un accesso di studenti in sovrannumero ai predetti corsi di laurea triennale, non coerente e non rispettoso del fabbisogno formativo espresso dalle singole Regioni e dalle Province autonome (la cui laboriosa formulazione verrebbe altresì vanificata), potrebbe generare effetti distorsivi nei confronti dei sistemi regionali e dei Servizi sanitari regionali che per mantenere la loro efficacia ed efficienza devono poter contare su di una programmazione certa alla quale far corrispondere la messa a disposizione di risorse, anche finanziarie, coerenti e sostenibili.

Una ammissione in sovrannumero ai corsi di laurea in parola, non correttamente governata, potrebbe altresì dar luogo a fenomeni analoghi a quelli già osservati con riferimento all'accesso da parte dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria: gli studenti potrebbero prediligere, come seconda scelta, i corsi di laurea afferenti a quelle professioni sanitarie che trovano una collocazione occupazionale privilegiata nel mondo della sanità privata (ad es.: fisioterapista, igienista dentale, dietista, ortottista, optometrista, tecnici di radiologia, ecc.) a scapito di quei corsi di laurea afferenti a quelle professioni che già oggi soffrono di una mancanza vocazionale, o comunque di una mancanza di attrattività, ma di cui i Servizi sanitari regionali non possono far a meno, uno su tutti l'infermiere. Si ribadisce pertanto, come la probabile polarizzazione delle seconde scelte su profili meno rilevanti per le esigenze dei Servizi sanitari regionali per l'erogazione dei LEA, si rivelerebbe oltremodo problematico per la garanzia del sistema pubblico.

Tra l'altro, si segnala che l'ammissione ai suddetti corsi di laurea triennali, quale seconda scelta, potrebbe comportare una compressione della posizione di coloro che una volta

affrontato e superato il test d'ingresso "ordinario" risultassero in graduatoria e che potrebbero vedersi superati, nell'assegnazione dei posti e delle sedi disponibili, dagli studenti sovranumerari. Pertanto, si ritiene che, qualora dovessero rimanere posti vacanti essi dovrebbero prioritariamente essere resi disponibili per coloro che si siano collocati nelle relative graduatorie, e che debbano essere individuati ulteriori meccanismi che consentano l'eventuale copertura di posti da parte degli studenti provenienti dal "semestre filtro", anche prevedendo successive opportune calibrature del percorso formativo già seguito durante il primo semestre.

A quest'ultimo riguardo, lo schema di decreto legislativo demanda ad un decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca l'individuazione delle classi dei corsi di studio afferenti all'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, **tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti al primo semestre.** La disposizione prevede che le discipline siano individuate nell'ambito delle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e scienze fisiche, disponendo l'armonizzazione dei singoli piani di studio dei corsi presi in considerazione, assicurando un'offerta formativa coordinata e uniforme. A tal proposito si rileva che gli obiettivi formativi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, sono sostanzialmente difforni rispetto a quelli dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, i quali, data la loro natura altamente professionalizzante, e considerata la durata del corso stesso, si configurano come obiettivi specifici e fortemente orientati all'acquisizione di competenze attese.

Si ritiene, pertanto, che l'individuazione di obiettivi culturali e formativi comuni sia di difficile attuazione, se non applicando forzature curriculari dei percorsi formativi dei corsi di laurea triennali con impatto sulla regolarità del percorso accademico nonché sugli accessi alle strutture dei servizi sanitari regionali per lo svolgimento del tirocinio clinico, con importanti deviazioni del percorso didattico mirato all'acquisizione delle competenze professionali specifiche.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene opportuno che il sistema formativo dei corsi di laurea triennali rimanga stabile nei suoi processi di selezione e ammissione, al fine sia di assicurare ai candidati che desiderano prioritariamente formarsi per intraprendere una delle 23 professioni sanitarie, la piena realizzazione delle proprie aspirazioni, sia di non sollecitare negativamente i Servizi sanitari regionali e i rapporti tra Atenei e Regioni per le motivazioni sopra illustrate.

Considerando, inoltre, come la riforma sia definita dallo stesso Governo come sperimentale e con ricadute non del tutto prevedibili, si ritiene fondamentale un'attenta attività di monitoraggio degli esiti, anche al fine di adottare tempestivamente eventuali provvedimenti correttivi.

Roma, 7 maggio 2025